

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

### DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 gennaio 2002

**che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari dell'Uruguay**

[notificata con il numero C(2001) 4982]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/19/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Un esperto della Commissione ha effettuato un'ispezione in Uruguay per verificare le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei prodotti della pesca destinati alla Comunità.
- (2) Le disposizioni della legislazione dell'Uruguay attribuiscono alla «Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA)» del «Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca» il compito di effettuare l'ispezione sanitaria dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini nonché di sorvegliare le condizioni di igiene e di salubrità della loro produzione. Le suddette disposizioni conferiscono alla DINARA il potere di autorizzare o vietare la raccolta di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini in determinate zone.
- (3) In Uruguay la DINARA e i suoi laboratori sono in grado di vigilare sull'effettiva applicazione della legislazione in vigore.
- (4) Le competenti autorità dell'Uruguay si sono impegnate a comunicare regolarmente e celermente alla Commis-

sione informazioni sull'eventuale presenza di plancton contenente tossine nelle zone di raccolta.

- (5) Le competenti autorità dell'Uruguay hanno fornito garanzie ufficiali riguardo all'osservanza delle disposizioni del capitolo V dell'allegato della direttiva 91/492/CE, nonché al rispetto di condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva per la classificazione delle zone di produzione e di stabulazione, il riconoscimento dei centri di spedizione e di depurazione, i controlli sanitari e la sorveglianza della produzione.
- (6) L'Uruguay può figurare nell'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 91/492/CEE.
- (7) L'Uruguay desidera esportare nella Comunità molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati, che sono stati sterilizzati o sottoposti a trattamento termico secondo le disposizioni della decisione 93/25/CEE della Commissione<sup>(3)</sup>, modificata dalla decisione 97/275/CE<sup>(4)</sup>. A tal fine è necessario designare le zone di produzione nelle quali i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini possono essere raccolti e dalle quali possono essere esportati nella Comunità.
- (8) Le condizioni particolari d'importazione si applicano salve restando le decisioni adottate in applicazione della direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura<sup>(5)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 98/45/CE<sup>(6)</sup>.
- (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 24.9.1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

<sup>(3)</sup> GU L 16 del 25.1.1993, pag. 22.

<sup>(4)</sup> GU L 108 del 25.4.1997, pag. 52.

<sup>(5)</sup> GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 189 del 3.7.1998, pag. 12.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La «Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA)» del «Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca» è l'autorità competente in Uruguay per la verifica e la certificazione della conformità dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini con le disposizioni della direttiva 91/492/CEE.

*Articolo 2*

I molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini originari dell'Uruguay e destinati al consumo umano

devono provenire dalle zone di produzione autorizzate elencate nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2002.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

ALLEGATO

**ZONE DI PRODUZIONE AI SENSI DELLA DIRETTIVA 91/492/CEE**

Codice	Identificazione	Classificazione <sup>(1)</sup>
A	35° 05' S — 55° 12' O	a
	35° 11' S — 55° 14' O	
	35° 05' S — 55° 00' O	
	35° 03' S — 55° 00' O	
	35° 03' S — 54° 21' O	
	35° 11' S — 54° 21' O	
B	34° 59' S — 54° 30' O	a
	34° 46' S — 54° 00' O	
	35° 59' S — 54° 00' O	
C	34° 45' S — 53° 46' O	a
	34° 52' S — 53° 38' O	
	34° 05' S — 52° 51' O	
	34° 10' S — 52° 44' O	

<sup>(1)</sup> Classificazione corrispondente ai criteri definiti al capitolo 1, punto 1, dell'allegato della direttiva 91/492/CEE.